



Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modifica del Regolamento d'esecuzione comune

Adottata dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja l'11 ottobre 2016
Entrata in vigore il 1° gennaio 2017

Traduzione¹

[...]

Regola 5 Giustificazione dei ritardi nell'osservanza dei termini

[...]

3) [*Comunicazioni inviate per via elettronica*] L'inosservanza, ad opera di una parte interessata, del termine per una comunicazione indirizzata all'Ufficio internazionale e inviata per via elettronica è scusata se la parte interessata fornisce la prova, in modo soddisfacente per l'Ufficio internazionale, che il termine non è stato osservato a causa di problemi, dovuti a circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà, che hanno interessato la località nella quale essa è stabilita o le comunicazioni elettroniche con l'Ufficio internazionale e che la comunicazione è stata inviata al più tardi cinque giorni dopo la ripresa del servizio di comunicazione elettronica.

4) [*Limiti alla giustificazione*] L'inosservanza di un termine è scusata in virtù della presente regola unicamente se la prova di cui ai capoversi 1), 2) o 3) e la comunicazione o, se del caso, una copia di essa pervengono all'Ufficio internazionale al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine.

5) [*Eccezione*] La presente regola non si applica al pagamento della seconda rata dell'emolumento di designazione individuale per il tramite dell'Ufficio internazionale di cui alla regola 12.3)c).

[...]

¹ Dal testo originale francese (RO 2017 697).

